



TRIBUNALE di RIMINI

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER LA FORMAZIONE E LA VIGILANZA DELL'ELENCO DI CUI ALL'ART. 179 TER DISP. ATT. C.P.C.

premessi che:

- l'art. 179 ter disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 4, co.11, lett. c), D.Lgs. 149/2022, entrato in vigore in data 28.02.2023, ha modificato le modalità di iscrizione, aggiornamento, cancellazione e/o sospensione dell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita;
- con provvedimento prot. n. 957-U del 15.05.2023 il Presidente del tribunale ha nominato i componenti del Comitato deputato alla composizione e vigilanza dell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ex art. 179 ter c.p.c.;
- il Comitato, come nominato, si è insediato in data 16.06.2023 e con delibera assunta in medesima data ha approvato il seguente regolamento:

Art. 1

Durata in carica dei Componenti

I Componenti in carica svolgono le funzioni fino alla loro sostituzione da parte degli organi che li hanno rispettivamente espressi.

Art. 2

Compiti del Presidente

Il Presidente, rappresenta il Comitato, ne convoca e presiede le riunioni - stabilendone l'ordine del giorno, nominando i relatori delle singole pratiche - e ne coordina i lavori.

Il Presidente provvede, altresì, all'acquisizione del casellario generale penale e ai carichi pendenti.

Garantisce il più agevole raccordo tra la Cancelleria della sezione civile e la Segreteria del Comitato al fine della tempestiva trasmissione dei provvedimenti di sostituzione dei professionisti iscritti nell'elenco, adottati dal Giudice dell'esecuzione ex art. 591-bis, comma 13, c.p.c. a motivo del mancato rispetto dei termini e delle direttive per lo svolgimento delle operazioni di vendita.

Art. 3

Convocazioni

Il Comitato si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, almeno in due sessioni semestrali da fissarsi nei mesi di gennaio e luglio per provvedere in ordine:

- alle domande di iscrizione e/o conferma pervenute in tempo utile e che siano complete di tutta la documentazione necessaria entro la data della convocazione semestrale del Comitato;
- ai provvedimenti conseguenti alle sostituzioni dei professionisti disposte dal Giudice dell'esecuzione nei confronti dei professionisti iscritti nell'elenco.

Il Presidente convoca il Comitato in via straordinaria, anche su richiesta di uno dei componenti, per documentate ragioni urgenti.

La convocazione ordinaria viene effettuata via e-mail almeno dieci giorni prima della data stabilita per la seduta.

La convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità almeno tre giorni prima della data prescelta.

La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, con designazione dei relatori per le singole pratiche, e la documentazione strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti.

Art. 4

Deliberazioni

Sulle questioni di interesse generate il Comitato è composto da tutti e cinque i suoi componenti e può validamente deliberare quando siano presenti almeno tre dei suoi Componenti aventi diritto al voto.

Hanno diritto di voto i componenti legittimamente presenti alla riunione.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dai presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Sulle deliberazioni riguardanti le iscrizioni e/o conferme, cancellazioni e sospensioni dei singoli professionisti il Comitato è composto dal Presidente, dal componente Giudice e dal componente Professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal Consiglio dell'Ordine, a cui appartiene il richiedente l'iscrizione e/o la conferma ovvero il professionista sostituito dal giudice dell'esecuzione.

Nella composizione ristretta il Comitato può validamente deliberare quando siano presenti tutti e tre i suoi componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dai presenti.

I componenti garantiscono la presenza alle riunioni e, in caso di impossibilità a partecipare di durata non preventivabile ovvero di situazioni di conflitto di interessi che ne giustifichino l'astensione, ne danno tempestiva comunicazione al Presidente e all'organo che li ha espressi al fine di una loro pronta sostituzione.

Le funzioni di Segretario del Comitato sono svolte dal Tecnico di Amministrazione o, in caso di impedimento, dal Funzionario Giudiziario designato dal Presidente tra il personale della Segreteria amministrativa del Tribunale.

Le riunioni del Comitato vengono verbalizzate in forma sintetica dal Segretario sotto la sorveglianza del Presidente e il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 5

Trattamento dei dati personali

Le informazioni e i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel regolamento per la protezione dei dati personali di cui al DGPR 2016/679.

Art. 6

Validità e modifiche del Regolamento

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito del Tribunale di Rimini ed entra in vigore il giorno successivo alla data della Sua pubblicazione.

Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dalla maggioranza dei componenti del Comitato in composizione allargata.

Il Presidente

Dr. Francesca Miconi

Il Giudice dell'Esecuzione

Dr. Maria Carla Corvetta

Delegato Ordine degli Avvocati

Avvocato Domenico Amoruso

Delegato Consiglio Notarile

Dr. Maria Gisella Pelliccioni

Delegato Ordine dei Commercialisti

Prof. Giuseppe Savioli

Il segretario

Dr. Giuseppe Dardari